



**COMUNE DI BUSSETO**  
Provincia di Parma

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

*Originale*

**N. 99 del 06/06/2008**

**OGGETTO SIG. ERNESTO SAIANI DI BUSSETO - AUTORIZZAZIONE  
:  
CESSIONE ALLOGGIO CON CANTINA E ANNESSA  
AUTORIMESSA REALIZZATI SU AREA CONCESSA IN DIRITTO  
DI SUPERFICIE NELL'AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO.**

L'anno **duemilaotto**, addì **sei** del mese di **giugno**, alle ore **12.45**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	NO
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE ESTERNO	SI

PRESENTI: 6      ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO : SIG. ERNESTO SAIANI DI BUSSETO - AUTORIZZAZIONE CESSIONE ALLOGGIO CON CANTINA E ANNESSA AUTORIMESSA REALIZZATI SU AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA l'istanza presentata in data 22/05/2008 al n. 6658 di prot. dal sig. Saiani Ernesto, residente a Busseto in Via Bela Bartok n. 1/A, con cui è stata richiesta l'autorizzazione per la cessione di un alloggio di edilizia economica popolare e del locale ad uso autorimessa annesso, posti a Busseto in Via Bela Bartok n. 1/A, individuati al Catasto fabbricati del Comune di Busseto al:

foglio	particella	sub.	categ.	cl.	consistenza	sup. cat.	RC
11	546	29	A/3	3	vani 5,5		468,68
11	546	22	C/6	3		mq 13	57,74

CONSIDERATO che detto alloggio ed il relativo locale ad uso autorimessa sono stati realizzati su un appezzamento di terreno posto nell'area destinata al – Piano per l'Edilizia Economica Popolare – (P.E.E.P.), ubicato nella zona nord/est del Capoluogo, già concessa in diritto di superficie alla Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. con atto in data 30/03/1976 n. 18118/8029 di rep. a firma del notaio dr. Alberto Fornari di Parma, registrata all'Ufficio del Registro di Parma il 16/04/1976 al n. 2349 Vol. 506;

**VISTA**

- la convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, stipulata tra il Comune di Busseto e la Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. di Noceto in data 30/03/1976 n. 18118/8029 di rep., sopra richiamata, con cui veniva concesso il diritto di superficie per la durata di anni novantanove su un appezzamento di terreno di proprietà comunale, ricompreso nell'area P.E.E.P., già individuato al Catasto Terreni del Comune di Busseto al foglio 11 mappale 546 (ex 64/b), mappale 547 (ex 109/b) per una superficie complessiva di mq. 4.050 per la realizzazione di numero 24 alloggi aventi i requisiti e le caratteristiche degli alloggi di edilizia economica e popolare;
- la concessione edilizia prot. n. 620 in data 07/10/1975 e le successive varianti n. 547 in data 12/02/1976 e n. 3961 in data 25/08/1978 in capo alla Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. con cui veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato condominiale con numero ventiquattro alloggi con locali accessori (cantina, autorimessa, ecc.) sull'area concessa in diritto di superficie con la suddetta convenzione;

CONSIDERATO che l'alloggio e l'autorimessa in questione risultano di proprietà del sig. Saiani Ernesto per acquisto dai sigg.ri Lucca Enrico e Pelò Elisabetta, già assegnatari degli stessi (atto di compravendita stipulato con la Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. in data 17/12/1979 n. 24522/10967 di rep., a firma del notaio dr. Alberto Fornari di Parma, registrato a Parma il 07/01/1980 al n. 198), con atto in data 06/08/1986 n. 167228/7449 di rep., a firma del notaio dr. Alberto Carrara Verdi di Busseto, registrato a Fidenza il 22/08/1986 al n. 193;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra il Comune di Busseto e la Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. prevede che gli alloggi realizzati sull'area concessa in diritto di superficie alla Cooperativa stessa possono essere ceduti o locati solo ai soggetti aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (art. 12) e che anche gli acquirenti degli alloggi possono a loro volta alienarli o locarli soltanto ai medesimi soggetti (art. 14), con le modalità ed il prezzo stabilito dal medesimo articolo;

CONSIDERATO inoltre che il Comune, ai sensi del predetto articolo 14), punto 13) ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione in relazione ad ogni proposta di vendita o locazione degli alloggi realizzati sull'area concessa in diritto di superficie in forza della convenzione sopra richiamata;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 14), punto 13) della convenzione in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione per la compravendita dell'alloggio in questione;

PRECISATO comunque che la cessione del diritto di superficie dell'alloggio in questione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con il soggetto attuatore dell'intervento, integralmente recepita nell'atto di cessione dell'alloggio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Servizi Tecnici relativi al Territorio - geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

1. DI AUTORIZZARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il sig. Saiani Ernesto, nato a Busseto il 01/04/1939, residente a Busseto in Via Bela Bartok n. 1/A, alla cessione del diritto di superficie dell'alloggio e dei locali accessori annessi e del locale ad uso autorimessa posti in Via Bela Bartok n. 1/A nel Capoluogo, realizzati su area già concessa in diritto di superficie alla Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. di Noceto con l'atto in data 17/12/1979 n. 24522/10967 di rep., richiamato in premessa, censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto :

foglio	particella	sub.	categ.	cl.	consistenza	sup. cat.	RC
11	546	29	A/3	3	vani 5,5		468,68
11	546	22	C/6	3		mq 13	57,74

2. DI DARE ATTO che la cessione del diritto di superficie sull'alloggio con cantina e del locale ad uso autorimessa in questione dovrà avvenire in favore di soggetto/i in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché in

conformità a quanto stabilito dall'articolo 12) e per il prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 14) della convenzione stipulata tra il Comune ed il soggetto attuatore dell'intervento (Coop. Edilscavi Nocetana) in data 30/03/1976 n. 18118/8029 di rep, richiamata nelle premesse del presente atto;

3. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. Angelo Migliorati;
4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Successivamente

#### LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

#### RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 241/1990 e s.m., è il geom. Angelo Migliorati.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale  
(Granelli Dr.ssa Roberta)

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 9 giugno 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Granelli Dr.ssa Roberta

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.

---